

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), avverso la decisione N.36/17 di data 21.09.2017, dep. 18.12.2017 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila, con la quale veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine di Lanciano regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD dell'Aquila in relazione al seguente capo di incolpazione:

“Per aver, in violazione degli artt. 8 (dovere di diligenza) e 38 (inadempimento del mandato) del Codice deontologico vigente all'epoca del fatto, oggi rispettivamente art. 12 (dovere di diligenza) e 26 (inadempimento del mandato) del Codice deontologico approvato il 30.01.2014, in vigore dal 15.12.2014, omesso di procedere alla

costituzione di parte civile nel processo n° [OMISSIS]/2001 r.g.n.r. pendente innanzi al Tribunale di Pescara -Dott.ssa [OMISSIS]- nell'interesse della propria assistita, sig.ra [AAA], che riferisce di averlo di tanto espressamente incaricato (fatto avvenuto in Pescara in epoca successiva al 1.1.2011), nonché per aver, in violazione dell'art. 40 (obbligo di informazione) del Codice deontologico vigente all'epoca del fatto, oggi art. 27 (obbligo di informazione) del Codice deontologico approvato il 30.01.2014, in vigore dal 15.12.2014, ommesso di informare la propria assistita circa lo svolgimento del mandato (fatto avvenuto in Lanciano in epoca successiva al 1.1.2011) ”.

Nel ripercorrere i fatti del giudizio disciplinare, va ricordato che in data 10.12.2015 veniva depositato presso il COA di Lanciano esposto con il quale la Sig.ra [AAA] riferiva di aver conferito mandato all'Avv. [RICORRENTE] di procedere alla costituzione di parte civile, nel suo interesse, nel procedimento penale n° [OMISSIS]/2001 r.g.n.r. pendente innanzi al Tribunale di Pescara -Dott.ssa [OMISSIS] - e che l'incolpato non si sarebbe presentato al processo, determinando la decadenza dall'azione.

L'esponente riferiva, altresì, che l'incolpato ometteva di informarla circa lo stato del processo e di riscontrare le numerose richieste di informazione che la Sig.ra [AAA] aveva rivolto al professionista, trovandosi costretta a rivolgersi ad altro avvocato e che, solo con l'intervento del COA di Lanciano, riusciva ad ottenere la restituzione dei documenti.

Aperto il procedimento disciplinare innanzi al CDD dell'Aquila, l'Avv. [RICORRENTE] non produceva memorie difensive.

Celebrato, poi, il dibattimento, il difensore dell'incolpato concludeva per il non luogo a procedere o, in subordine, per l'applicazione del minimo della sanzione.

All'esito dell'udienza dibattimentale del 21 settembre 2017, il CDD dell'Aquila, con la decisione qui in esame, ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] responsabile delle incolpazioni allo stesso ascritte, gli comminava la sanzione della censura.

Avverso detta decisione, notificata via pec il giorno 21.12.2017 l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso tempestivo, depositato, il 19.01.2018 con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia, previa annullamento e riforma del provvedimento adottato in suo danno, pronunciare un provvedimento assolutorio per infondatezza dell'incolpazione.

Il ricorrente chiede, in via principale, che il CNF voglia annullare la decisione emessa dal CDD di L'Aquila deducendo l'insussistenza degli illeciti disciplinari contestati e formulando, a sostegno di tale assunto, le seguenti censure al provvedimento impugnato:

a) Erronea valutazione da parte del CDD delle risultanze dibattimentali e infondatezza delle violazioni contestate, infatti a giudizio del ricorrente, il CDD procedente avrebbe ricostruito, nell'impugnata decisione, i fatti così come narrati dall'esponente senza tenere minimamente conto della versione e delle argomentazioni fornite dalla difesa dell'incolpato a sostegno dell'innocenza dello stesso.

Il CDD, in particolare, evidenzia l'Avv. [RICORRENTE], si è pedissequamente basato sulla ricostruzione della vicenda operata dalla Sig.ra [AAA] in sede dibattimentale, ricostruzione che, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte dell'incolpato.

L'esponente, infatti, si legge in ricorso, ha riferito in dibattimento che l'Avv. [RICORRENTE] non si sarebbe presentato all'udienza penale in cui avrebbe dovuto, per conto della stessa, presentare la costituzione di parte civile, così determinando la decadenza dall'azione.

In realtà, come emerge dallo stesso verbale di udienza inerente al procedimento penale *de quo*, non corrisponde al vero la circostanza che l'Avv. [RICORRENTE] non si presentò in udienza in quanto la mattina dell'udienza, pur essendo perfettamente conscio del tempo necessario per percorrere il tragitto da Lanciano (sua sede di residenza) a Pescara (sede del Tribunale) e pur essendosi mosso nei tempi necessari per il puntuale raggiungimento del luogo dell'udienza, per circostanze non imputabili a sua colpa o negligenza, ma dovute a lavori di rifacimento del manto autostradale che hanno provocato rallentamenti sulla sede viaria, ha ritardato di venti minuti il proprio arrivo presso l'aula di udienza scoprendo, suo malgrado, che la stessa era stata già celebrata.

Quanto alla circostanza evidenziata, in senso sfavorevole all'Avv. [RICORRENTE], dal CDD per cui l'incolpato *"...non ha neppure dedotto di essersi attivato per avvisare il Giudice, per il tramite della cancelleria, dell'imprevisto ritardo"*, il ricorrente fa presente che in una situazione *"...quale quella della guida di un mezzo in autostrada, crivellata di lavori, on deviazioni continue del traffico e cambi di corsia e la presenza di uomini, mezzi di lavoro nonché altri veicoli non rendeva particolarmente agevole la possibilità di accostare la propria autovettura e rintracciare il numero di telefono della cancelleria del Giudice in modo da poterlo avvisare del ritardo (incolpevole, si ribadisce) né, considerando che l'entità totale del ritardo in parola ammontava a soli venti minuti, era possibile prevedere che lo stesso avrebbe comportato la celebrazione dell'udienza e la conseguente decadenza dalla possibilità di presentare la costituzione di parte civile nell'interesse della propria assistita"*.

Una volta raggiunto il Tribunale di Pescara, poi, si legge ancora in ricorso, l'incolpato, resosi conto che l'udienza era stata già celebrata, chiedeva al Giudice la possibilità, da

questi accettata, di poter riaprire il verbale con il consenso del legale della controparte il quale, tuttavia, rintracciato, non acconsentì.

Pertanto, soggiunge l'Avv. [RICORRENTE], il giudizio penale *de quo* si è concluso con una sentenza di assoluzione dell'imputata, che era stata querelata dalla Sig.ra [AAA], e, quindi, il mancato esercizio dell'azione civile in sede penale non ha procurato alcun danno all'esponente la quale ha ommesso di esercitare l'azione in sede civile.

Anche la seconda delle contestazioni mosse dal CDD (violazione dell'obbligo di informazione), evidenzia il ricorrente, è infondata.

I fatti, così come narrati dall'esponente in dibattimento (omesse informazioni circa lo stato del procedimento penale che hanno causato anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria per non essersi l'esponente presentata all'udienza penale in cui avrebbe dovuto essere sentita come teste), non corrispondono, invero, sostiene l'Avv. [RICORRENTE], a quanto realmente accaduto.

L'incolpato, infatti, si legge in ricorso, subito dopo l'udienza alla quale arrivò in ritardo, informò la cliente di non aver potuto presentare la costituzione di parte civile rendendola, al contempo, edotta del fatto che avrebbe potuto esercitare l'azione per il risarcimento del danno in sede civilistica, adempiendo al proprio dover di informare la propria assistita.

Dopo tale momento di confronto, si soggiunge nell'atto di impugnazione, la Sig.ra [AAA] non contattò più l'incolpato omettendo *in toto* di pagargli gli onorari professionali, incolpato che non ha più avuto contezza della vicenda se non quando l'esponente ha richiesto l'incartamento processuale che le è stato puntualmente restituito per il tramite del figlio, recatosi appositamente nello studio legale dell'Avv. [RICORRENTE].

Quanto, in particolare, alla sanzione per omessa comparizione come teste, nulla, si afferma in ricorso, può essere addebitabile all'incolpato, posto che all'esponente era stata puntualmente notificata citazione testimoniale ed era esclusivo dovere della Sig.ra [AAA] presenziare o inviare giustificazione per la propria assenza.

b) insufficienza, apoditticità, mancanza della motivazione, invero le sopra sintetizzate considerazioni devono indurre a ritenere, secondo il ricorrente, che il CDD abbia errato nel ricondurre i fatti, così come realmente avvenuti, alle fattispecie incriminatrici contestate, posto che la condotta tenuta dal professionista è stata oggettivamente e soggettivamente inidonea ad integrarle.

La mancata costituzione di parte civile, del resto, chiosa il ricorrente, è stata del tutto involontaria in quanto è dipesa da circostanze imprevedibili che hanno ritardato di pochi minuti l'arrivo del professionista in udienza.

Tali assunti non sarebbero stati adeguatamente valorizzati dal CDD che invece avrebbe fondato la propria decisione unicamente sulle dichiarazioni della [AAA].

In via istruttoria, il ricorrente chiede di essere ammesso alla possibilità di produrre il verbale dell'udienza dalla quale è originato il procedimento disciplinare. In via istruttoria, il ricorrente chiede di essere ammesso alla possibilità di produrre il verbale dell'udienza dalla quale è originato il procedimento disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va analizzata la richiesta di acquisizione del verbale dell'udienza a fondamento dell'esposto nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE].

L'istanza non può essere accolta. Questo giudice, ai sensi dell'art. 63 RDL n. 37/1934, non ritiene non necessaria per l'accertamento dei fatti alcuna integrazione istruttoria risultando l'acquisizione del verbale influente ai fini del decidere, essendo i fatti storici pacifici nella loro ricostruzione ed irrilevanti, se non per gli aspetti inerenti alla dosimetria della sanzione, le condotte tese ad evitarli.

Nel merito la difesa del ricorrente si fonda, sostanzialmente, su una diversa ricostruzione dei fatti e sulle doglianze in ordine alla circostanza che il CDD si sarebbe in qualche modo esclusivamente fondato sulle censure mosse dall'esponente, anziché valorizzare gli assunti mossi dal medesimo.

Dall'esame della decisione del CDD si ricava che la stessa è fondata sulle molteplici e del tutto condivisibili argomentazioni.

Nel dettaglio, dall'istruttoria espletata, documentale ed orale, è risultata accertata la circostanza del conferimento dell'incarico ai fini della costituzione di parte civile nonché la circostanza dell'assenza dell'Avv. [RICORRENTE] all'udienza dibattimentale penale, con conseguente decadenza.

Parimenti è emersa, incontestata, la circostanza relativa al ritardo dovuto al traffico che certamente non esime da responsabilità, essendo tale evenienza prevedibile e non essendosi l'incolpato attivato per informare il Giudice, per il tramite della cancelleria, di tale inaspettato ritardo.

Sempre dall'istruttoria dibattimentale è, inoltre, emerso che l'incolpato omise di riferire alla propria assistita sullo stato del procedimento, tanto che alla stessa fu inflitta una sanzione pecuniaria per non essersi presentata all'udienza dibattimentale nella quale doveva essere escussa come teste, infine l'incolpato non ha riscontrato le richieste di informazione dell'esponente e del nuovo legale della stessa, tanto che la stessa riuscì ad ottenere la restituzione dei documenti inerenti al giudizio solo grazie all'intervento del COA di Lanciano.

In punto si rileva come il Consiglio territoriale abbia condotto una istruttoria completa e quindi sovvenzano i principi della giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019) che rammentano come “Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 giugno 2018, n. 64).

In senso conforme, solo tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 aprile 2018, n. 23; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 marzo 2018, n. 8; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 dicembre 2017, n. 218.

I fatti accertati non appaiono nella sostanza oggetto di contestazione se non per le dinamiche e l'asserita mancanza di volontà nel cagionarli addotta dall'incolpato, che evidenzia come la conseguenza della impossibilità di depositare la costituzione di parte civile sia stata cagionata da imprevisti accidenti stradali e dalla indisponibilità della parte offesa a far riaprire il verbale.

In questo senso tuttavia va rammentato che al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo la Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018 ha affermato che “è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Il principio è stato affermato in modo univoco e risalente anche dal Consiglio Nazionale Forense, per cui si ritiene di rammentare la più recente , sentenza n. 134 del 25 giugno 2021 che afferma “Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità

di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (In senso conforme, tra le altre, per tutte Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

Anche la circostanza che, a dire del ricorrente, non si siano prodotti danni a carico della esponente non è utile a far venire meno l'illiceità della condotta in quanto il fine della del procedimento ha quale obiettivo quello di salvaguardare il decoro e la dignità della classe forense (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020).

Tuttavia la stessa pronuncia concede all'organo disciplinare di valutare l'assenza o il risarcimento del danno ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Secondo il ricorrente, in buona sostanza il CDD dell'Aquila avrebbe omesso di motivare la propria decisione, concludendo per l'accertata responsabilità disciplinare ma dando esclusivamente conto di quanto dichiarato in dibattimento dalla Sig.ra [AAA] e non avrebbe tenuto le giustificazioni addotte dallo stesso in minimo conto nella stesura della decisione.

Dall'istruttoria dibattimentale, invero, soggiunge l'Avv. [RICORRENTE], è chiaramente emersa una versione dei fatti diametralmente opposta rispetto al quella fornita dall'esponente in quanto è stata allegata la circostanza dell'impossibilità incolpevole del professionista di presenziare all'udienza, così come la circostanza dell'arrivo in udienza poco dopo la celebrazione della stessa e la circostanza per cui l'incolpato avrebbe informato l'esponente circa l'esito dell'udienza e della possibilità di esercitare l'azione in sede civile.

Non vi è chi non veda come tali assunti non consegnino un diverso svolgimento dei fatti ma si limitino a far emergere asserite cause di giustificazione da parte del ricorrente che, a dire del medesimo, avrebbero dovuto essere considerate dal CDD quali esimenti e/o cause di giustificazione tali da mandare lo stesso esente da conseguenze disciplinari.

Come si è visto, così non è né può essere.

Il ritardo conseguente al traffico o l'indisponibilità del collega a far riaprire il verbale non sono valide motivazioni utili a far venire meno la responsabilità del ricorrente rispetto al capo di incolpazione al medesimo contestato, né appaiono condivisibili le censure afferenti la motivazione del CDD.

In questo senso basti ricordare il recente arresto di questo Consiglio Nazionale Consiglio, sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 che sulla scorta di una giurisprudenza univoca e risalente ha affermato che “L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (In senso conforme, tra le numerosissime altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 giugno 2018, n. 74).

L’Avv. [RICORRENTE], infine, nulla eccepisce in ricorso in merito alla tipologia e alla misura della sanzione irrogata dal CDD dell’Aquila.

Appare, tuttavia, opportuno, risalendo i fatti ad un periodo (2011) antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo CDF (31.12.2014), ricordare l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale ai procedimenti disciplinari in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico si applicano, anche per quanto concerne il regime sanzionatorio, le norme eventualmente più favorevoli previste dalle nuove disposizioni codicistiche

In questo senso Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018 ha ribadito che “la nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del *favor rei*, in luogo del *tempus regit actum* applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio”, nello stesso alveo è la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232).

Nel caso che ci occupa il CDD dell’Aquila ha condannato l’Avv. [RICORRENTE] per la violazione degli articoli 8, 38 e 40 del previgente CDF e tali norme riproducono, nella sostanza, il contenuto delle corrispondenti previsioni di cui agli articoli 12, 26 e 27 del vigente CDF. Nello specifico per la violazione dell’art. 26, comma 3, del nuovo CDF (inadempimento del mandato) è prevista, la sanzione edittale della censura, la

sanzione attenuata dell'avvertimento e la sanzione aggravata della sospensione fino ad un anno.

Le medesime sanzioni sono previste per la violazione dell'art. 27, comma 6, del nuovo CDF (omesse informazioni alla parte assistita).

Come è noto, invece, le norme del previgente CDF non contenevano l'individuazione di una specifica sanzione per ogni singolo illecito. Nel precedente sistema disciplinare, infatti, la scelta della tipologia e della misura della sanzione da irrogare veniva effettuata osservando i criteri di cui all'art. 40 del RDL n. 1578 del 1933 e agli artt. 2 e 3 del medesimo CDF

Tuttavia, Il CDD dell'Aquila ha applicato la sanzione della censura "...tenuto conto dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico dell'incolpato".

Il testo dell'art. 21 del nuovo Codice Deontologico, nel quale si specificano i parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari, nel secondo comma rinvia specificatamente ad una "valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato" e si rammenta che "la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento".

Il terzo comma evidenzia che "la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione".

Il quarto e ultimo comma rinvia all'assenza di precedenti disciplinari.

La lettura dei parametri da tenere in considerazione al fine di giungere ad una adeguata dosimetria della sanzione è stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso di arrivare ad infliggere la sanzione più adeguata alle condotte oggetto di contestazione (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018 "In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma

3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

Coerente a tali principi è anche la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense sentenza del 27 agosto 2018, n. 96 "La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato".

In considerazione di quanto esposto, alla luce della giurisprudenza riportata ed alla considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari riportata dal CDD si ritiene, in parziale accoglimento del ricorso presentato di infliggere allo stesso la sanzione dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione disciplinare all'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2021;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà